

INPS – Ambito di applicazione dell'art. 2 del DL n. 146/2021 – Messaggio n. 4131/2021

26 Novembre 2021

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, l'art. 2 del D.L. n. 146/2021 ha fissato in 150 giorni dalla notifica (in luogo dei 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza l'applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima del decorso di tale termine, l'agente della riscossione non potrà procedere all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Con il messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, l'INPS, dopo aver illustrato quanto sopra, segnala di aver richiesto un parere al MEF e al Ministero del Lavoro in merito all'ambito di applicazione della suddetta disposizione, con specifico riferimento all'attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

I Ministeri interpellati, nel confermare la lettura della norma proposta dall'INPS, hanno considerato che la riscossione delle somme di cui al suddetto art. 30 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nell'esclusiva competenza dell'Istituto; pertanto, stante il tenore letterale dell'art. 2 del D.L. n. 146/2021, hanno ritenuto che lo stesso debba essere riferito alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'agente della riscossione.

Di conseguenza, per gli avvisi di addebito di cui al menzionato art. 30 del D.L. n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica per il relativo pagamento.

47131-INPS mess_4131.pdf [Apri](#)